



COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 REG. ANNO 2018 OGGETTO:	Disciplina dei diritti edificatori e trasferimento di cubatura – Approvazione del Regolamento sui criteri e modalità per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del Registro comunale dei diritti edificatori.
--	--

L’anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19:30** nel Comune di Comitini e nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale a seguito di regolare invito del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della L.R. 13/08/1992, n° 7 si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
CASAVOLA CALOGERO		A
LORENZANO CALOGERO	P	
MISTRETTA ALFONSO	P	
NIGRELLI LUIGI		A
DELISI TERESA	P	
PAVONE DENISE	P	
RANERI MANUELA		A
RANERI ROBERTO	P	
SALDI’ CARMELINA MARIA VALERIA	P	
SPATARO ALESSANDRO		A

Assume la presidenza del Consiglio la D.ssa **Saldi’ Carmelina Maria Valeria** la quale verificata la legalità dell’adunanza, con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Comunale, Dott. Michele Giuffrida, dato atto della presenza del Sindaco, Dott. Antonino Contino, invita gli intervenuti, dopo averne dato lettura, a deliberare sulla proposta n. 23 del 24/10/2018 del Settore III Tecnico avente ad oggetto “Disciplina dei diritti edificatori e trasferimento di cubatura – Approvazione del Regolamento sui criteri e modalità per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del Registro comunale dei diritti edificatori”, iscritta al quarto punto dell’o.d.g.

Verificato che nessun altro chiede d'intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta per alzata di mano.

Effettuate le operazioni di voto per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

I CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI n. 6

VOTI FAVOREVOLI n. 6

VOTI CONTRARI n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

La legge n. 142/90 come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
il TUEL

L'O.R.EE.LL:

Preso atto del risultato delle votazioni

DELIBERA

APPROVARE proposta n. 23 del 24/10/2018 del Settore III Tecnico avente ad oggetto “ Disciplina dei diritti edificatori e trasferimento di cubatura – Approvazione del Regolamento sui criteri e modalità per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del Registro comunale dei diritti edificatori”.

Il Presidente, esaurito l’ordine del giorno, alle ore 20,15 dichiara sciolta la seduta.



COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 24-10-2018

Redatta su iniziativa: DEL SINDACO D'UFFICIO

OGGETTO: Disciplina dei diritti edificatori e trasferimento di cubatura - Approvazione del Regolamento sui criteri e modalità per l'attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del Registro comunale dei diritti edificatori.

Premesso che:

- il legislatore ha introdotto nell'ordinamento il diritto che consente di trasferire volumetrie o diritti edificatori da una superficie fondiaria di origine (area che cede i diritti edificatori, rendendola in tutto o in parte inedificabili) ad una di utilizzo (area che accoglie e utilizza i diritti edificatori provenienti dell'area sorgente ossia l'area in cui si realizza l'edificazione), formalizzando un nuovo schema contrattuale della cessione di cubatura, stante che la disciplina urbanistica in materia di costruzione private, ha favorito la nascita e la diffusione tra i proprietari di aree edificabili della prassi nota come "trasferimento o asservimento di cubatura";
- la disciplina relativa al trasferimento o asservimento di cubatura in applicazione delle norme in materia di trascrizione, al fine di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, ha previsto l'inserimento nell'articolo 2643 del Codice Civile, dopo il comma n.2), il comma n. 2-bis), in base al quale divengono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

Rilevato che la dottrina la giurisprudenza hanno tracciato con sufficiente chiarezza i tratti distintivi del contratto di cessione dei diritti edificatori o trasferimento di cubatura rendendolo ammissibile solo nelle seguenti fattispecie:

- tra fondi compresi nella medesima zona urbanistica ed aventi la stessa destinazione urbanistica in quanto, se così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico con alterazione delle caratteristiche tipologiche, degli standard urbanistici e di parametri edilizi di zona tutelati dalle norme urbanistiche (cfr. C. Stato: sez. V: 11 aprile 1991, n. 530; sez. V: 3 marzo 2003, n. 1172; sez. V: 10 giugno 2005, n. 3052; sez. V: 22 ottobre 2007, n. 5496; sez.

IV: 30 settembre 2008, n. 4708; sez. V, 19 aprile 2013, n. 2220; Sez. VI: 21 novembre 2016, n. 4861; Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2006, Ferrara);

- tra fondi contigui, intesa come effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti affinché le costruzioni da realizzare risultino armonicamente distribuite sul territorio, a garanzia di esigenze estetiche, igieniche ed ambientali.

Accettazione che il presupposto del trasferimento o asservimento di volumetrie deve essere rinvenuto nell'osservanza del rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell'area di riferimento e, cioè, dell'indice di fabbricabilità, per il rispetto del quale assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e cubatura realizzata in un determinato ambito territoriale resti nei limiti fissati dallo strumento urbanistico generale, facendo salve le prescrizioni urbanistiche (distanze, altezze, tipologie edilizie, ecc.) dettate dalle N.T.A. per la zona omogenea interessata dall'intervento, e che tale asservimento non può, quindi, vanificare la complessiva pianificazione dislocativa dei carichi insediativi prefissata dallo strumento urbanistico comunale rispettando l'indice territoriale dell'intera zona e di complessivo carico urbanistico (Con. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1398);

Evidenziato che il predetto diritto è stato tipizzato dall'art. 5 del D.L. 13/05/2011, n. 50, convertito in Legge 12/07/2011, n. 106, rubricato "Costruzioni private".

Considerato che l'articolo 22 della L.R. 10/08/2016, N. 16 prevede espressamente l'applicazione, nel territorio regionale, di quanto precedentemente previsto dal suo richiamato art. 5 D.L. 13 maggio 2011, n. 50, convertito in Legge 12/07/2011, n. 106, per la delocalizzazione di cubatura delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

Atteso che:

- il trasferimento del diritto edificatorio, nell'ambito della medesima zona territoriale omogenea, non produce aggravio di novo volume urbanistico a livello generale e mantiene inalterati i carichi urbanistici delle singole zone del P.R.G., in quanto la cessione totale o parziale della cubatura di diritto edificabile in un fondo, esclude ogni successiva utilizzazione della stessa ai fini edificatori, indipendentemente dal passaggio di proprietà successivo all'asservimento;
- il ruolo spettante al Comune si estrinseca in un controllo sull'attività edilizia e sull'uso del territorio;
- non sussistono disposizioni ostative dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente nell'applicazione dell'istituto della cessione di cubatura;
- l'applicazione dell'istituto della cessione di diritti edificatori, qualora finalizzata al recupero/razionalizzazione di volumi edilizi esistenti, elude nuove costruzioni consentendo di limitare il consumo di nuovo suolo libero per fini edificatori;

Dotto Atto che:

- risulta necessaria l'apponibilità *erga omnes* del vincolo costituito sul fondo "cedente", che sarà *non aedificandi* (quando il trasferimento di cubatura è totale) o *altius non tollendi* (quando invece è parziale), a mezzo della trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento a favore del proprietario del fondo "di ricaduta";
- il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato, in caso di trasferimento di cubatura tra proprietari diversi, al possesso dell'atto pubblico di acquisto, registrato e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Agrigento, del diritto di cubatura dell'area "sorgente" trasferito all'area "di ricaduta", mentre nel caso di unico proprietario, al possesso dell'atto pubblico unilaterale, registrato e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Agrigento, in cui si evince che il diritto di cubatura dell'area "sorgente" viene ceduto all'area "di ricaduta";

Ritenuto necessario definire criteri chiavi ed imparziali per l'applicazione del citato istituto, che consentano sia agli uffici comunali che all'utenza di orientarsi senza incertezze, evitare discrezionalità applicative nelle decisioni ed accelerare i procedimenti.

Visto/i:

- il Regolamento dei criteri e modalità per l'attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie ed istituzione del Registro comunale dei diritti edificatori che si allega alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;
- la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 13 maggio 2011, n. 50, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- l'articolo 2643 del Codice Civile;
- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente O.R.EE.LL.;


SI PROPONE

Al Consiglio Comunale

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) **Di Approvare** la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) **Di Approvare** il Regolamento di criteri e modalità per l'attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati i principi e le regole operative per l'applicazione dell'istituto della cessione di cubatura.
- 3) **Di Istituire** il Registro comunale dei diritti edificatori come previsto nel su richiamato regolamento dei criteri e modalità per l'attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie.
- 4) **Di Dare Atto** che il rilascio del titolo abilitativo edilizio che prevede la cessione/asservimento di cubatura, deve essere subordinato a:
 - a) in caso di asservimento di cubatura in particelle di proprietà diverse, al possesso dell'atto di asservimento, registrato e trascritto, in cui si evince espressamente che il titolare dell'area da vincolare si obbliga per se e per i suoi successori ed aventi causa a non edificare sul fondo (o parte di esso), individuando le particelle catastali interessate dall'asservimento volumetrico;
 - b) in caso di asservimento di cubatura in particelle costituenti un'unica proprietà, al possesso di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, in cui si evince espressamente che il titolare dell'area da vincolare si obbliga per se e per i suoi successori ed aventi causa a non edificare sul fondo (o parte di esso), individuando le particelle catastali interessate dall'asservimento volumetrico.
- 5) **Di Trasmettere**, per opportuna conoscenza e norma, copia della presente Deliberazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica;

Il Responsabile del Settore Tecnico


(ing. Giovanni Gentiluomo)

Il Sindaco	Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile Settore
..... Comitini, li _____	----- Comitini, li _____ Comitini, li _____

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Comitini, li _____

Il Responsabile Settore Tecnico
Guido...

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista l'istruttoria si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000. *(Dini fine diritti edificatori)*
L'atto non comporta spese -

Preso nota _____


Comitini, li 27/10/2018

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
...



Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COMUNE DI COMITINI



REGOLAMENTO

PER LA CESSIONE DI CUBATURA E PER IL
TRASFERIMENTO
DELLE VOLUMETRIE
(art. 22 - L.R. 10 agosto 2016 n.16)

Il Responsabile del Settore Tecnico
ing. Giovanni Gentiluomo

Approvato con la D.C.C.

N. del

art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

Il presente regolamento contiene i criteri per l'attuazione della cessione della cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016, che ammette la delocalizzazione di cubatura in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia. La finalità del presente regolamento è quello di evitare che l'applicazione di tale possibilità comporti: - in zona agricola, un'eccessiva concentrazione di volumi non compatibile con il carattere agricolo della zona e con le esigenze di salvaguardia del paesaggio rurale; - nelle altre Zone Territoriali Omogenee edificabili, un surplus di standards urbanistici nei comparti che cedono la cubatura e, al contrario, un deficit di standards urbanistici nei comparti che ricevono la cubatura; - l'abbandono delle aree prive di suscettività edificatoria per effetto della delocalizzazione della cubatura. Ai fini del presente regolamento si fanno le seguenti definizioni: Cessione di cubatura = negozio giuridico in cui il cedente rinuncia a realizzare la cubatura attribuita al proprio fondo per trasferirla su un altro fondo; Area di origine o area sorgente = area che cede la cubatura; Area di ricaduta = Area che accoglie e utilizza la cubatura proveniente dall'area "sorgente", in sostanza l'area in cui si colloca l'edificazione

art. 2 - Criteri generali

Il presupposto fondamentale della cessione di cubatura è la presenza di un fondo cedente (area sorgente) ed uno cessionario (area di ricaduta). La cessione della cubatura non è esercitabile automaticamente in quanto occorre una coerenza con la normativa statale e regionale e con lo strumento urbanistico, e le aree devono essere "comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia". I criteri in base ai quali la cubatura relativa a un fondo (area sorgente) può essere ceduta in tutto o in parte ad un altro (area di ricaduta), vengono elencati nella tabella che segue:

	Area di ricaduta	Area Sorgente
1	L'area di ricaduta deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico o preliminare di acquisto, o autorizzazione del proprietario alla richiesta di permesso di costruire con rilascio dello stesso condizionato all'atto pubblico di vendita)	L'area sorgente deve essere preventivamente individuata e la cubatura da trasferire deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico di acquisto della cubatura o preliminare di acquisto della cubatura, condizionato alla stipula dell'atto pubblico prima del rilascio del permesso di costruire)
2	L'area di ricaduta può accogliere solo cubatura della stessa destinazione (residenziale-residenziale, produttiva-produttiva, ecc.).	L'area sorgente può cedere cubatura per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti.
2	Una cubatura residenziale può essere ceduta ad altra area solo se in entrambe le aree è ammessa questa destinazione. Lo stesso vale per qualunque altra destinazione. Nell'area di ricaduta è possibile operare cambiamenti di destinazione d'uso, solo se la nuova destinazione è espressamente consentita in entrambe le aree, (ricaduta e sorgente) fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (distanze, altezze, tipologia edilizia, etc.)	
4	Zona A (centro storico)	Nessuna possibilità
5	Zona B1, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area	L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona B1. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un

	sorgente.	relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizi a giurata e documentazione fotografica.
6	Zona B2, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona B2. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizi a giurata e documentazione fotografica.
7	Zone C1, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per lo specifico Piano attuativo (altezze, distanze, ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	L'area sorgente dovrà ricadere nello stesso piano attuativo dell'area di ricaduta. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizi a giurata e documentazione fotografica.
8	Zona D1, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona D1. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
9	Zona D2, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona D2. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
10	Zona E1 di PRG con nessuna tutela paesaggistica, nel rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compreso la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e/ dell'azienda) . Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della effettiva	Tutte le zone E1 e/o E4 di PRG che hanno potenzialità edificatoria. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di desertificazione dell'area agricola. La effettiva utilizzazione a scopo agricolo dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata

	utilizzo a scopo agricolo, dell'area sorgente	e documentazione fotografica
11	Zona E3 di PRG	Nessuna possibilità

art. 3 - Prescrizioni per le zone agricole

La realizzazione di nuove costruzioni e/o l'ampliamento di quelle esistenti in zona agricola (Zona E) dovrà essere tale da non snaturare la destinazione agricola della zona di ricaduta e la tipologia edilizia del fabbricato da realizzare che dovrà essere Residenza rurale al servizio del fondo e/o dell'azienda. A tale fine è prescritto quanto segue: - il credito di cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore al doppio di quello consentito per il lotto di ricaduta: ad es. su un lotto di terreno di 10000 mq non potrà concentrarsi una cubatura superiore 900 mc ($0,03 \text{ mc/mq} \times 10000 \text{ mq} + 2 \times 0,03 \text{ mc/mq} \times 10.000 \text{ mq}$); - i lotti di ricaduta dovranno essere accessibili da viabilità esistente.

art. 4 - Condizioni per esercitare il diritto

Il richiedente il permesso di costruire che intenda asservire alla costruzione da realizzare una cubatura appartenente ad area diversa da quella di diretta pertinenza, prima del rilascio del titolo abilitativo, deve produrre l'atto pubblico di acquisto, registrato e trascritto, del diritto di cubatura dell'area di provenienza trasferito all'area di destinazione contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune da parte del proprietario del fondo cedente (sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio), trascritto ex 2645 quater del C.C., alla rinuncia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati. Qualora l'area di provenienza sia dello stesso proprietario dell'area di destinazione, il richiedente il permesso di costruire deve produrre l'atto pubblico, unilaterale, registrato e trascritto, in cui il diritto volumetrico dell'area di provenienza viene ceduto all'area di destinazione, contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune da parte del richiedente quale proprietario del fondo cedente sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio, trascritto ex 2645 quater del Cod. Civ.¹, alla rinuncia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati. Il permesso di costruire dovrà espressamente citare gli atti di cui sopra.

Art. 5 - Registro dei diritti edificatori (delocalizzazione volumetriche)

Di istituire un apposito registro con annesse planimetrie catastali per l'annotazione degli atti unilaterali d'obbligo e degli atti di asservimento al fine di evidenziare sui certificati di destinazione urbanistica, oltre alle prescrizioni canoniche, anche informazioni relative alla potenzialità edificatoria residua di ciascuna particella catastale.

Art. 6 – Norme finali e di rinvio


Il presente regolamento costituisce integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG e nelle norme vigenti nella Regione Siciliana.

¹ Art. 2645 - quater (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo o qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.

Art. 7 – Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento costituisce integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG e nelle norme vigenti nella Regione Siciliana.

Il Responsabile del Settore Tecnico


(ing. Giovanni Gentiluomo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Pavone Denise

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Saldi Carmelina
Maria Valeria

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Giuffrida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il _____

IL MESSO C/LE _____ **IL SEGRETARIO C.LE** _____

Defissa dall'albo pretorio il _____

IL MESSO C/LE _____ **IL SEGRETARIO C.LE** _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuno.

Dalla residenza Municipale, li _____

IL MESSO C/LE _____ **IL SEGRETARIO C.LE** _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44

IL SEGRETARIO C.LE _____